

DL N. 146/2025 DECRETO FLUSSI: UN'OCCASIONE PERSA PER CAMBIARE UN SISTEMA CHE CREA IRREGOLARITÀ

Il decreto-legge n. 146 del 2025, contenente **disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri** nonché di gestione del fenomeno migratorio, è stato approvato dalla Camera con 131 voti favorevoli, 75 contrari e 7 astenuti.

Il Partito Democratico ha votato contro, ritenendo questo provvedimento l'ennesima occasione persa per superare la Bossi-Fini, di cui i flussi sono la logica conseguenza, conservando così un sistema farraginoso, che non funziona, che non garantisce l'ingresso regolare di lavoratrici e lavoratori stranieri, che li espone alle truffe e allo sfruttamento, che produce irregolarità e illegalità, e che soprattutto **non risponde alle esigenze del Paese**, anche perché figlio di un mondo che è profondamente cambiato.

Il sistema dei flussi non funziona, lo ha dichiarato anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma poi alla prova dei fatti il Governo non fa nulla per cambiarlo, non fa nulla per rispondere alle necessità di famiglie e imprese, non fa nulla per affrontare i processi di trasformazione e integrazione che attraversano le nostre società, fingendo di non sapere che le imprese hanno bisogno di lavoratori stranieri, che il nostro welfare non reggerà senza l'apporto dei migranti che vogliono lavorare e integrarsi, che il click day è un sistema farraginoso, burocratico, infernale, che alcuni provvedimenti che si sono succeduti in questi ultimi tre anni hanno spinto molti stranieri verso l'irregolarità.

I dati della campagna "Ero Straniero" sono impietosi: solo il 13 per cento delle quote 2023 e appena il 7,8 per cento di quelle del 2024 si sono tradotte in domande finalizzate, e i permessi effettivamente rilasciati superano appena il 7 per cento. La procedura è farraginosa, i controlli inesistenti, e il risultato è che né il fabbisogno delle imprese è soddisfatto, né i lavoratori riescono a essere assunti.

Il PD è favorevole ad aumentare i controlli ma serve cambiare radicalmente un sistema che genera precarietà, irregolarità e terreno fertile per lo sfruttamento.

All'interno del provvedimento ci sono più che altro piccoli aggiustamenti della norma, si amplia da 6 mesi a un anno la durata dei permessi di soggiorno dei cittadini stranieri rilasciati per motivi di protezione sociale, si stabilizza l'operatività del Tavolo per il contrasto al caporalato abrogando la disposizione che poneva un limite temporale di tre anni e viene estesa la possibilità di partecipare alle riunioni anche agli enti religiosi civilmente

riconosciuti, ma manca totalmente di una visione complessiva che tenga conto della realtà che stiamo vivendo e rinuncia in partenza alla sfida di governare l'immigrazione attraverso canali legali.

A questo si aggiunge da parte della maggioranza, come dimostra la presentazione di alcuni ordini del giorno della Lega, una visione dei migranti come pura forza lavoro da sfruttare, senza diritti, senza dignità, senza possibilità di parola.

È questa una concezione che il PD rigetta con forza, inaccettabile dal punto di vista etico, dal punto di vista morale, dal punto di vista umano, e, di conseguenza, anche dal punto di vista politico.

Durante la dichiarazione di voto, Matteo Mauri ha evidenziato un aspetto emblematico dell'approccio tenuto dalla maggioranza, “un aneddoto secondo me importante per capire i danni che produce un certo atteggiamento (...). Una persona che è arrivata in Italia legalmente, a seguito della richiesta di un datore di lavoro, può trovarsi nella condizione di non poter più avere quel contratto di lavoro, perché la persona che l'ha chiamata in realtà è un truffatore - è accaduto molte volte - oppure perché non ci sono più i motivi di quella chiamata. Ad esempio, perché a causa dei tempi lunghi delle procedure burocratiche, un imprenditore, anche in buona fede, può chiamare una persona per la raccolta di frutta, e quando quella persona arriva, ormai in ritardo, non c'è più quell'esigenza e l'imprenditore non ha più motivo di prenderla; oppure il caso di chi viene chiamato per badare a un anziano che purtroppo nel frattempo è deceduto. A queste persone il Governo non offre alcuna via d'uscita: li spinge direttamente nell'irregolarità. È un'assurdità. Il PD ha proposto un emendamento per stabilire che in questi casi si potrebbe riconoscere un permesso di soggiorno per un certo lasso di tempo, 6 mesi ad esempio, per permettergli di cercare un altro lavoro. La maggioranza lo ha bocciato, con il risultato che queste persone, lavoratori in buona fede, finiscono nell'illegalità. Il che rappresenta un problema anche per le comunità ospitanti”.

Il PD ha votato contro il decreto flussi perché è un provvedimento che non va incontro alle esigenze della nostra economia, della nostra società e delle nostre famiglie e si aggiunge a provvedimenti non solo inutili ma spesso dannosi.

Inoltre il Governo si ostina a buttare soldi nei centri in Albania, costati agli italiani quasi 800 milioni di euro, e totalmente inutili, oltre che lesivi dei diritti umani.

In estrema sintesi, la propaganda ideologica del Governo e una totale incapacità di affrontare le sfide del nostro tempo stanno producendo danni al tessuto sociale dell'Italia e alla sua economia.

Ci sarebbe bisogno di una politica migratoria rigorosa ma umana, che favorisca integrazione e legalità, mentre il Governo sta facendo esattamente l'opposto.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio" [AC 2643](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnazione alla I Commissione Affari Costituzionali.

SINTESI ARTICOLATO

DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO (ART. 1, CO. 1, LET. A, A-BIS, A-TER, B, B-BIS, B-TER)

Le lettere da a) a b-bis) dell'articolo 1, comma 1, **modificano alcuni termini temporali**, previsti nell'ambito delle procedure per il rilascio dei **permessi di soggiorno per motivi di lavoro** subordinato ordinario o per motivi di lavoro subordinato stagionale – permessi relativi a cittadini di Stati **non appartenenti all'Unione europea** (o ad apolidi).

La lettera a-ter) estende, nell'ambito delle suddette procedure, ad altri atti le possibili modalità di presentazione già previste con riferimento ad alcuni atti.

Le lettere a) e b) **modificano la disciplina sulla decorrenza dei termini** per la decisione sul **nulla osta** al lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione , nulla osta previsto nell'ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno summenzionati; le novelle poste dalle suddette due lettere prevedono che i termini in oggetto decorrano **dalla data in cui la richiesta nominativa del datore di lavoro** rientri nell'ambito della quota massima stabilita dalla programmazione dei flussi di ingresso (della suddetta categoria di stranieri) per la relativa tipologia di richiesta.

Le novelle sono dunque intese a risolvere il **problema derivante da una possibile divergenza tra la data della richiesta e la data della suddetta inclusione nella quota**, divergenza che si verifica nell'ipotesi di inclusione nella quota solo a seguito delle rinunce di altri richiedenti e del conseguente scorimento della graduatoria; tale divergenza poteva creare problemi applicativi, in quanto il termine per la decisione decorreva in ogni caso dalla data della domanda e in quanto vige il principio che, qualora il termine scada senza che siano state acquisite, tramite la questura, informazioni relative ad elementi ostantivi, il nulla osta deve essere comunque rilasciato (principio che resta fermo).

La novella di cui alla lettera a-bis), inserita in sede referente, eleva **da sette a quindici giorni il termine** entro il quale, dopo il rilascio del nulla osta, il **datore di lavoro deve procedere alla conferma** della medesima richiesta di nulla osta (conferma alla quale è subordinato il rilascio del relativo visto di ingresso); si ricorda che il termine temporale in oggetto decorre dalla comunicazione al datore dell'avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore.

Le novità di cui alle lettere a-ter) e b-bis), inserite in sede referente, elevano **da otto a quindici giorni il termine**, decorrente dalla data di ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, entro il quale **il lavoratore medesimo e il datore di lavoro devono stipulare il contratto** di soggiorno per lavoro subordinato (si ricorda che a tale stipulazione è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno).

La novella di cui alla lettera b-ter), anch'essa inserita in sede referente, prevede che – come già ammesso per la richiesta di nulla osta – la suddetta conferma del nulla osta, il contratto di soggiorno e l'eventuale documentazione da allegare ad esso, nonché la richiesta di nulla osta pluriennale nell'ambito del lavoro stagionale, **possano essere presentati anche tramite le organizzazioni dei datori di lavoro** comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o tramite soggetti appartenenti ad alcune **categorie di professionisti** – consulenti del lavoro, avvocati, dotti commercialisti ed esperti contabili.

CONTROLLI SU VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI (ART. 1, CO. 1, LET. C, D, E, F, G, H)

L'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), modificando il Testo unico sull'immigrazione, **impone alle amministrazioni di svolgere i controlli** sulla veridicità delle **dichiarazioni fornite**:

- **dal datore di lavoro ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro in casi particolari** (lettera c);
- **dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato ai fini del rilascio del nulla osta per volontariato** (lettera d);
- **dall'istituto di ricerca ai fini del rilascio del nulla osta per ricerca** (lettera e);
- **dal datore di lavoro ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati** (lettera f);
- **dall'entità ospitante ai fini del rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario** (lettera g);
- **dall'entità ospitante ai fini del rilascio del nulla osta al trasferimento intra societario nei confronti dello straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro** (lettera h).

PRECOMPILAZIONE ANTECEDENTE ALLA RICHIESTA DI NULLA OSTA AL LAVORO E LIMITI NUMERICI DELLE RICHIESTE DI NULLA OSTA (ART. 2, CO. 1, LET. A, B)

Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 pongono alcune **modifiche** relative alla **fase procedurale precedente la presentazione di richiesta di nulla osta al lavoro** nonché alla definizione di **limiti numerici** (per ciascun datore di lavoro) delle richieste medesime; tali disposizioni concernono il nulla osta che il datore di lavoro deve richiedere (in forma nominativa) nell'ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro – lavoro subordinato ordinario (a tempo indeterminato o a termine) o lavoro

stagionale – permessi relativi a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (o ad apolidi).

Al comma 1, lettera a), **capoverso 2-bis.1**, in primo luogo, si pone a regime la fase della precompilazione – già in precedenza introdotta per il solo anno 2025 – come fase precedente alle richieste di nulla osta che si intendono presentare nell'ambito dei termini temporali stabiliti dalla programmazione dei flussi di ingresso (della suddetta categoria di stranieri); la precompilazione concerne **moduli di domanda prestabiliti e avviene tramite il portale informatico** messo a disposizione dal Ministero dell'interno; la novella disciplina anche lo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni così effettuate. Una disposizione aggiunta in sede referente nell'ambito della suddetta novella di cui al capoverso 2-bis.1 prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro possa effettuare anche in via anticipata le verifiche ispettive di competenza sulle domande precompilate rese disponibili dal Ministero dell'interno, al fine dell'eventuale esclusione anticipata dei datori di lavoro (o delle organizzazioni dei datori di lavoro) dall'ambito della procedura di richiesta di nulla osta.

Con il successivo capoverso **2-bis.2** si pone a regime, in termini sostanzialmente identici alla norma transitoria già stabilita per l'anno 2025, il **limite numerico** (per ciascun datore di lavoro) di tre richieste di nulla osta; il limite si riferisce alle **quote massime annue di ingressi** per motivi di lavoro stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con applicazione di un nuovo limite di tre richieste per ciascun eventuale successivo decreto di ammissione, per il medesimo anno, di nuove quote di ingresso per lavoro; il limite in oggetto non si applica (a una determinata condizione) alle richieste presentate tramite le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o tramite soggetti appartenenti ad alcune categorie di professionisti (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili), o tramite agenzie di somministrazione. Il riferimento a queste ultime, benché testualmente inserito solo in sede referente, è già presente nella circolare interministeriale del 16 ottobre 2025.

Alla lettera b) del comma 1 si specifica che le modifiche di cui ai precedenti capoversi si applicano anche per le richieste di nulla osta nell'ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro stagionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE NEI PAESI DI ORIGINE (ART. 2, CO. 1, LET. A-BIS E CO. 1-BIS)

L'articolo 2, comma 1, lettera a-bis), inserita in sede referente **introduce il termine massimo di trenta giorni per il rilascio del nulla osta** al lavoro dal momento della presentazione della richiesta nominativa (numero 1); **elimina il requisito** secondo il quale la domanda per il visto di ingresso deve essere corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro (numero 2); prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunichi al Ministero dell'interno e al Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, entro sette giorni dall'inizio dei corsi nei Paesi di origine, le generalità, non solo dei partecipanti ai corsi (come già previsto), ma anche, ove conosciuti,

dei datori di lavoro (numero 3), nonché, al termine dei corsi, le generalità dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti (numero 4).

Il comma 1-bis, inserito anch'esso in sede referente, **estende a dodici mesi**, in via sperimentale sino al 31 dicembre 2027, il termine per presentare la domanda di visto di ingresso allorquando siano state completate le attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine.

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA IN ATTESA DELLA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO (ART. 3)

L'articolo 3 apporta alcune modifiche alla disciplina applicabile ai **soggetti in attesa del rilascio e del rinnovo del permesso** di soggiorno.

In primo luogo, si precisa che la medesima disciplina **si applica anche alla conversione tra diverse tipologie** di permesso di soggiorno.

In secondo luogo, si precisa che tali soggetti **potranno svolgere attività lavorativa in presenza degli altri requisiti** previsti dalla legge.

In terzo luogo, **viene meno una delle due condizioni richieste** al fine di consentire a tali soggetti di svolgere attività lavorativa e cioè l'aver presentato la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro all'atto della stipula del contratto di soggiorno o, nel caso si tratti di un rinnovo, prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla sua scadenza.

In quarto luogo, con riferimento all'altra condizione prevista (la circostanza cioè che sia stata rilasciata dall'ufficio competente la ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o, aggiunge la disposizione in commento, di conversione del permesso), si precisa che devono essere **comunque rispettati gli altri adempimenti** previsti dalla legge.

DURATA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI PER CASI SPECIALI E DISPOSIZIONE SUI PROCEDIMENTI (ART. 4, CO. 1, LETT. A, N. 1, LETT. B-BIS, LETT. C)

L'articolo 4, comma 1, lett. a), n. 1), e lettera c), **amplia da 6 mesi a un anno la durata dei permessi di soggiorno** dei cittadini stranieri rilasciati **per motivi di protezione sociale** (vittime di tratta o grave sfruttamento) e di quelli rilasciati agli stranieri **vittime di intermediazione illecita e sfruttamento** del lavoro (caporalato).

In entrambi i casi si prevede, inoltre, la possibilità di **prorogarne la durata** per consentire l'inserimento sociolavorativo.

La lett. b-bis, inserita nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che **l'Ispettorato nazionale del lavoro**, nell'esprimere il parere all'autorità giudiziaria o al questore in merito

al rilascio di un permesso di soggiorno per le vittime di caporalato, è tenuto a trarre in esame ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo.

Norme sull'assegno di inclusione ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e per casi speciali (art. 4, co. 1, lettere a, n. 2, e lettera b, co. 2 e 3)

L'articolo 4, comma 1, lettere a). n.2, e lett. b), incidendo sul Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, **riconosce ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e vittime di violenza domestica** la possibilità di beneficiare dell'**assegno di inclusione**, prevedendo la non applicabilità nei loro confronti delle norme vigenti che prevedono, ai fini della fruizione del beneficio, specifici requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, nonché altri requisiti connessi alla condizione economica.

Il comma 2, modificando altresì la normativa recata dall'art. 6 del DL n.145/2024, che già prevede la possibilità di beneficiare dell'assegno di inclusione per il lavoratore titolare di un permesso di soggiorno **vittima di intermediazione illecita e sfruttamento** del lavoro ammesso alle misure di assistenza ivi previste, ne **chiarisce l'ambito di applicazione**, specificando che l'estensione della sua applicabilità ai familiari del lavoratore ivi prevista non riguarda le disposizioni in tema di assegno sociale contemplate da tale articolo.

Il comma 3 provvede ad individuare la copertura finanziaria in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 soprarichiamate relative all'estensione dell'assegno di inclusione.

INGRESSI FUORI QUOTA PER ASSISTENZA DI GRANDI ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ (ART. 5)

L'articolo 5, modificando il decreto-legge 145/2024, **proroga fino al 2028 la possibilità di ingresso e soggiorno extra-quote in favore di massimo 10.000 lavoratori stranieri da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o grandi anziane o, come introdotto nel corso dell'esame in sede referente, a favore di bambini dalla nascita ai sei anni.**

PROGRAMMI DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO (ART. 6)

L'articolo 6, novellando l'articolo 27-bis del Testo unico sull'immigrazione, dispone che il **contingente d'ingresso degli stranieri ammessi** a partecipare a **programmi di volontariato** in Italia, definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **sia determinato non più annualmente, bensì nell'ambito di un triennio**.

RILASCIO DEL NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE (ART. 7)

L'articolo 7 modifica il termine per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, **estendendolo da novanta a centocinquanta giorni**.

STABILIZZAZIONE DEL TAVOLO PER IL CONTRASTO AL CAPORALATO E ALLO SFRUTTAMENTO IN AGRICOLTURA E AMPLIAMENTO DEI PARTECIPANTI (ART. 8)

L'articolo 8 **estende** la possibilità di partecipare alle riunioni del **Tavolo per il contrasto al caporalato** e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito sulla base della normativa vigente, **anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti** e **stabilizza l'operatività del medesimo Tavolo**, abrogando la disposizione che poneva finora un limite temporale di tre anni.

ACCESSO AL FONDO PER IL CONTRASTO DEL RECLUTAMENTO ILLEGALE DELLA MANODOPERA STRANIERA (ART. 9)

L'articolo 9 **modifica il novero dei soggetti** che possono accedere al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera **includendovi gli enti autorizzati all'attività d'intermediazione** e quelli all'erogazione di servizi per il lavoro.

POTENZIAMENTO TECNICO-LOGISTICO DEL PUNTO DI CRISI DI LAMPEDUSA (ART. 10)

L'articolo 10 **estende al biennio 2026-2027** la possibilità per il Ministero dell'interno di **avvalersi della Croce Rossa italiana** per la gestione del punto di crisi di **Lampedusa**.

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA (ART. 11)

L'articolo 11 reca la **clausola di invarianza finanziaria** generale riferita al complesso delle disposizioni recate dal decreto-legge.

ENTRATA IN VIGORE (ART. 12)

L'articolo 12 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque **vigente dal 4 ottobre 2025**. Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, **la legge di conversione (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**.